



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2344/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2144/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 11 maggio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società AURELIA ANTICA AURELIO (matricola 952896) contro la società BENEVENTO CALCIO S.r.l. (matricola 915787) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore SORRENTINO SAMUELE (matricola 2224301), la seguente

### DECISIONE

Premesso che:

in data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società AURELIA ANTICA AURELIO (matricola 952896) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società BENEVENTO CALCIO S.r.l. (matricola 915787) per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore SORRENTINO SAMUELE (matricola 2224301).

La ricorrente, riepilogata testualmente la disposizione dalla quale ha fatta derivare la pretesa azionata, ha assunto di aver diritto al premio "a seguito del tesseramento" del Sorrentino "con vincolo biennale da Giovane Dilettante o Primo Contratto di Lavoro Sportivo da Dilettante, sottoscritto in data 01/07/2023 dalla BENEVENTO CALCIO S.r.l.", poiché "Società formatrice" dell'atleta come "Giovane", avendolo tesserato per l'anno sportivo 2012/2013.

S'è opposta alla pretesa della ricorrente la Benevento Calcio, con memoria depositata il 5 marzo 2026, assumendo che essa sia basata su disposizione non applicabile alla fattispecie, in ragione del principio *tempus regit actum*. Ha evidenziato la resistente, con il compendio di pertinente documentazione, di aver "DEPOSITATO LA PRATICA PRIMO CONTRATTO PROFESSIONISTA [n. 0009133461/22], del sig. Samuele SORRENTINO, in data 26 giugno 2023", allorquando la disposizione recata dall'articolo 99 N.O.I.F. era di differente tenore rispetto a quella invocata dall'Aurelia Antica Aurelio e ha richiamato, a tal fine, la decisione del Tribunale Nazionale Federale n. 13/2025-2026, favorevole alla sua prospettazione. Il "novellato riconoscimento del Premio di Formazione Tecnica per primo contratto da professionista, anticipato con C.U. n. 232/A del 28 giugno 2023 ed in vigore a far data dal 01 luglio 2023, può e deve essere inevitabilmente applicato ai primi contratti sottoscritti SOLO E SOLAMENTE a far data dal 01 luglio 2023, e non anche a quelli effettuati in data precedente, come nella fattispecie in trattazione".

Ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di respingere il ricorso, poiché infondato.

All'esito dell'udienza del 27 aprile 2026, il Tribunale ha chiesto, con ordinanza rivolta alle Leghe di serie B e di serie C, di fornire, entro il 5 maggio 2026, dati sul tesseramento del Sorrentino, fissando per il prosieguo della discussione l'udienza dell'11 maggio 2026. Nel termine assegnato nulla è pervenuto.

Considerato che:

il Tribunale, all'udienza fissata, ha ritenuto di poter soprassedere alla richiesta acquisizione istruttoria, in ragione di una riconsiderazione degli atti già resi disponibili dalle parti.

In effetti, solamente con la deliberazione raccolta con il C.U. n. 232/A, del 28 giugno 2023, il Consiglio Federale ha approvato modifiche alle N.O.I.F., tra le quali quella dell'articolo 99, precisando (primo comma, secondo periodo, del deliberato) quanto segue: "Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° luglio 2023".

Occorre, ai fini qui d'interesse, raffrontare – innanzi tutto - il testo normativo (limitatamente al primo comma) seguente all'anzidetta deliberazione del Consiglio Federale del 28 giugno 2023:

"1. A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come «giovane dilettante» ai sensi dell'articolo 32, comma 1, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

*(«Società formatrice»), un premio di formazione tecnica parametrato al «valore base» del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e al «coefficiente di categoria » della tabella «A», da ripartire proporzionalmente tra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale»;*

con quello vigente fino al 30 giugno 2023:

*“1. A seguito della stipula da parte del calciatore «non professionista» del primo contratto da «professionista», la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata tabella «B», che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è verificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento”.*

La radicale diversità tra le disposizioni in rassegna è di tutta evidenza.

Con la più recente, tutte le “Società Formatrici” partecipano – secondo la proporzione ivi disciplinata – al premio di formazione e ne acquisiscono, *pro quota*, il diritto alla corresponsione, mentre nella precedente previsione il diritto al premio radicava esclusivamente a favore dell'ultima Società dilettantistica con la quale l'atleta era tesserato dianzi di sottoscrivere il primo contratto da professionista.

Non solo.

Entrambe le disposizioni non valorizzano esclusivamente il momento del “tesseramento” del calciatore/calciatrice, ma anche quello della “stipula” del primo contratto professionistico.

Orbene, la pretesa della Società romana si fonda sull'applicabilità dell'articolo 99 N.O.I.F. vigente dal 1° luglio 2023, sul presupposto che il tesseramento del Sorrentino per la Benevento Calcio risulti in tale data. Tuttavia, la resistente ha dato prova che la “stipula” del primo contratto da professionista sia avvenuta in data antecedente, cioè quella del 26 giugno 2023, come attestato dal modello di “Deposito Pratica” emesso dall'Ufficio Tesseramento federale e depositato in annesso alla memoria di resistenza.

Lo svolgimento dei fatti, dunque, inequivocamente pone una delle condizioni stabilite dall'articolo 99 N.O.I.F. nell'ambito dell'applicazione della disciplina vigente all'atto della “stipula” del primo contratto professionistico, cioè quella recata dall'articolo 99 N.O.I.F. antecedente alla deliberazione del Consiglio Federale di cui al Comunicato Ufficiale n. 232/A del 28 giugno 2023 (parte resistente ha sottolineato che la “stipula medesima” sia stata antecedente anche alla deliberazione del Consiglio Federale, nonché, *a fortiori*, alla vigenza ivi stabilita), così che le ragioni addotte a sostegno della richiesta dichiarazione del diritto al premio di formazione tecnica dalla Aurelia Antica Aurelio nell'atto introduttivo della controversia non possano trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

IL RELATORE  
Roberto Leoni

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Lepore

Depositato in data 13 maggio 2026.

IL SEGRETARIO

Marco Lai